



Ispettori del Lavoro Associati

GLI ISPETTORI DEL LAVORO ***Arma di difesa contro gli infortuni***

Ringrazio le SS.LL., a nome dell'ILA e degli Ispettori del Lavoro tutti, per averci dato la possibilità di rappresentare, davanti a questa Autorevole Commissione, le criticità che, a nostro avviso, sono attualmente presenti nell'attività ispettiva e poter suggerire anche eventuali soluzioni migliorative di contrasto al fenomeno infortunistico.

Gli infortuni sul lavoro in Italia annualmente raggiungono, purtroppo, livelli inaccettabili per una società civile altamente professionalizzata come la nostra.

Non stiamo qui a richiamare i dati che ben conoscete, essi parlano chiaro, anche se spesso non si distingue, nei proclami dei media, l'infortunio *in itinere* dall'infortunio vero e proprio, occorso durante l'attività lavorativa. Numerosi sono poi i casi di infortuni sul lavoro, anche gravissimi e mortali, non denunciati come tali perché coinvolgono lavoratori "in nero" ed extracomunitari irregolari, inviati al lavoro spesso da esponenti della criminalità organizzata.

In questo ultimo anno, come sappiamo, l'incidenza è diminuita sensibilmente rispetto al passato, ma tale performance va ascritta alla riduzione delle ore lavorate e non certo ad un miglioramento dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che al contrario, a causa della crisi, vanno peggiorando.

Negli ultimi decenni, sono state emanate diverse leggi, decreti, linee guida, accordi, etc. che certo hanno modernizzato l'approccio prevenzionistico da parte delle istituzioni, ma non hanno risolto alcune discrasie sulle competenze in materia di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il testo di legge più importante è sicuramente il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che ha assorbito, tra l'altro, anche una serie di norme degli anni cinquanta, abrogandole. Ma se con esso vi è stata una semplificazione dell'apparato normativo, non si è tuttavia usciti dall'equivoco di fondo giocato sulla competenza della vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: statale o regionale?

La cosa non è di scarso rilievo per diversi aspetti:

1. Tale dicotomia ha causato rallentamenti e difformità nell'applicazione del dettato normativo: si vedano ad esempio i numerosi provvedimenti ancora in attesa di attuazione demandati alla Conferenza Stato/Regioni.
2. La normativa regionale determina necessariamente disomogeneità sul territorio nazionale: ne consegue, nella migliore delle ipotesi, il disorientamento da parte di quelle aziende le cui unità locali sono sparse su tutto il territorio nazionale o comunque in diverse regioni;
3. Le competenze concorrenti determinano scarsa sinergia che, nella forma più blanda, si sostanzia in una collaborazione meramente formale e raramente sostanziale, fino ad arrivare, in alcuni casi, a veri e propri conflitti tra gli stessi Enti. Nonostante la normativa dia per acquisito il presupposto della condivisione delle banche dati, non si è ancora

conclusa la realizzazione del sistema nazionale della Prevenzione (SINP), necessario, per esempio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di *Sospensione dell'attività per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro* (art. 14 D.Lgs. 81/2008) o dell'implementazione della "Patente a punti" che ancora oggi non trova applicazione.

4. Le competenze concorrenti determinano anche un diverso approccio ed una diversa efficacia dell'azione ispettiva e di tutela del lavoratore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: le ASL tendono ad un approccio che, in ragione delle loro specifiche competenze, privilegia l'aspetto della prevenzione rispetto all'attività di vigilanza, laddove le DTL puntano ad una vigilanza a trecentosessanta gradi integrata da adeguate indagini sulla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro. L'utilizzo di tipologie contrattuali atipiche quali, ad esempio, l'associazione in partecipazione o la collaborazione occasionale accessoria, l'impiego di artigiani pseudo-autonomi, l'utilizzo di fenomeni interpositori quali la somministrazione, l'appalto o il distacco illecito o ancora l'utilizzo deviante di forme giuridiche come le Cooperative e le Associazioni senza finalità di lucro, sono tutti fenomeni che spesso spostano il rischio di impresa scaricando i costi della sicurezza sul lavoratore, abbassando la tutela sostanziale e generando forme di concorrenza sleale sul mercato. Smascherare tali fenomeni esige una professionalità ben precisa, caratterizzata da una conoscenza integrata tra aspetti legati alla sicurezza e le problematiche giuridiche connesse alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Tutto ciò comporta un forte impatto negativo sull'attività ispettiva ed in particolare:

- Difficoltosa attività di *intelligence* e di coordinamento nella programmazione delle attività di controllo, con frequenti duplicazioni di accessi, con conseguente disagio per le aziende e, complessivamente, un minor numero di soggetti controllati.
- Spreco di risorse finanziarie con ricadute negative sulla dotazione di adeguate risorse strumentali per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione ispettiva (strumenti *software* ed *hardware* più adeguati, aggiornamento sugli sviluppi tecnologici dei sistemi di sicurezza, etc.).

Ecco perché sarebbe auspicabile uscire definitivamente dall'equivoco e puntare con decisione ad una riorganizzazione degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di sicurezza mediante:

1. la riduzione dei soggetti attualmente interessati: ad oggi abbiamo Inps, Inail, ASL, Ministero del Lavoro attraverso le Direzioni Territoriali, Carabinieri e loro Nuclei Ispettivi del Lavoro, Polizia Provinciale e Municipale, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.
2. la previsione di una competenza esclusiva dello Stato a legiferare e vigilare nella materia della sicurezza anche attraverso la riunificazione, in un rinato Ispettorato del Lavoro, del personale dell'INAIL, di quello tecnico delle ASL e di quello delle Direzioni Territoriali del Lavoro. Tale organo, caratterizzato certamente da imparzialità e terzietà, si potrebbe tranquillamente autofinanziare con l'importo delle sanzioni riscosse e di parte dei premi assicurativi, garantendo parallelamente forti risparmi sulla spesa dovuta all'accantonamento delle strutture e del personale di supporto, quest'ultimo impiegato per sgravare il personale ispettivo di tutte quelle incombenze burocratiche a cui attualmente deve attendere.
3. un'organizzazione del lavoro più consona al ruolo ispettivo, il quale necessita di un diverso e specifico regime contrattuale, inseribile auspicabilmente nel Comparto Sicurezza, che valorizzi le specificità del ruolo rispetto all'attuale regolamentazione fornita dall'attuale CCNL del Comparto Ministeri. In particolare si rappresenta che ad oggi l'ispettore del lavoro è tenuto a rispettare lo stesso orario di lavoro previsto per la generalità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che svolgono attività all'interno degli uffici. In via subordinata si potrebbe ipotizzare la creazione di un'Agenzia Nazionale che svincoli contrattualmente il personale ispettivo dall'equiparazione al funzionario dello stato che svolge mere attività di ufficio, avvicinandolo sempre più al personale di pubblica sicurezza.

Nei prossimi giorni sottoporremo a questa autorevole Commissione un documento che potrebbe costituire un'utile spunto per un provvedimento normativo in tal senso.

Nel frattempo riteniamo utile per il personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro:

1. Prevedere in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la competenza in tutti i settori produttivi (spesso siamo tacciati di codardia per non voler intervenire in settori di cui non abbiamo la competenza normativa se non nei casi di specifiche deleghe da parte dell'autorità giudiziaria);
2. L'accesso completo alle banche dati INAIL e INPS, comprese le gestioni speciali e separate;
3. L'accesso alle banche dati fiscali (necessarie per indagini su contratti di collaborazione, lavoro accessorio, ecc.) e alla banca dati SDI relativa ai precedenti penali (necessaria per poter adottare il provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 81/2008 per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza);
4. La Istituzione di un servizio di pronto intervento "Sicurezza Lavoro", mediante un numero verde, che raccolga le segnalazioni di irregolarità che necessitino di un immediato accertamento e che si attivi tempestivamente in caso di eventi infortunistici gravi;
5. La dotazione di mezzi di servizio: attualmente vengono utilizzate, previo consenso, le auto personali degli ispettori senza la previsione di un ristoro soddisfacente per l'usura del mezzo;
6. La promozione di maggiori attività formative del personale ispettivo, particolarmente quello tecnico, mediante la organizzazione, ovvero partecipazione a corsi e convegni specialistici "riconosciuti" in orario di lavoro e non a spese personali, come spesso accade;
7. Prevedere, da parte delle Camere di Commercio, l'obbligo di indicare ed aggiornare la residenza del rappresentante legale fintanto che la società rimane attiva, con relativo obbligo di cancellazione in caso di cessazione;
8. Implementare per i cantieri edili, nel più breve tempo possibile, la notifica preliminare *on line*, prevedendo la data effettiva di inizio dei lavori e non più quella presunta, con l'obbligo di aggiornarla tempestivamente con l'indicazione di tutte le imprese che di volta in volta intervengono nelle lavorazioni, così da poter avere un reale controllo del territorio;
9. L'accesso alla banca dati relativa al pagamento delle sanzioni (F23).

Perché, nel contesto della materia della sicurezza, parlo specificatamente del personale ispettivo del Ministero del Lavoro?

Perché i suoi ispettori, tecnici e ordinari, la gran parte dei quali in possesso di un titolo di laurea e di ulteriori titoli abilitativi:

- sono funzionari altamente qualificati sia nel settore della sicurezza sia nell'ambito giuslavoristico.
- Sono in grado di interagire efficacemente tra loro per un controllo complessivo della "salute" delle aziende a partire dalla regolarità e dalla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, aspetto preliminare al raggiungimento dei migliori livelli di sicurezza possibile.
- Effettuano, come ufficiali di Polizia Giudiziaria, attività delegate dalle Procure della Repubblica.
- Partecipano al tavolo di coordinamento prefettizio in materia di sicurezza anche con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Concludo con la consapevolezza che questa autorevole Commissione sia già conscia delle criticità presenti nel sistema della vigilanza italiana ma con la speranza di aver offerto ulteriori elementi di

riflessione confermando il nostro interesse verso tutti gli ulteriori approfondimenti ed iniziative che questa autorevole Commissione intendesse perseguire offrendo la nostra totale collaborazione.

Grazie dell'attenzione

N.B.: Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo dell'esperienza maturata sul territorio da parte del personale ispettivo e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.